

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione dell'ordinanza n. 978 del 17.02.2021, resa dal Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, si pubblicano le seguenti informazioni:

- **AUTORITA' GIUDIZIARIA**: Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, – udienza fissata al 20.04.2021.
- **NUMERO DI REGISTRO GENERALE**: n. 600/2021.
- **RICORRENTI**: Germano Alberini, Walter Assaiante, Andrea Banzi, Paola Bianchi, Nico Bracco, Sonnj Claudi, Laura De Bianchi, Peter De Rossi, Maria Gron Dorota, Ugo Grosso, Antonio Bruno, Anna Katarzyna Dudko, Luca Falini, Damiano Gava, Fabio Grimaldi, Ketty Grisetti, Daniela Leoci, Cinzia Mattera, Loris Magrini, Consuelo Moruzzi, Francesco Musci, Viviana Pasqualoni, Corrado Pasotto, Stefania Pierantoni, Laura Puccini, Claudio Santin, Domenico Zaccaria, Aron Zago, Chiara Zannoni, Elisabetta Zannoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Anselmo in Roma, Corso di Francia 197.
- **AMMINISTRAZIONE INTIMATA**: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) - Direzione Generale Spettacolo.
- **PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE, previa istanza cautelare**: **a)** Avviso pubblicato sul sito istituzionale del MiBACT in data 18 novembre 2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020, in materia di contributi Covid per Spettacolo viaggiante, in virtù del quale si comunicava che *“l'integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata ai soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre dietro verifica di regolarità contributiva”* e, dunque, di tutti gli atti di erogazione ai medesimi soggetti; **b)** Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020, il quale dispone che *“l'integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come modificato dal D.M. 10 luglio 2020, ovvero “ripartite tra i soggetti beneficiari in parti uguali”*, così approvando l'elenco definitivo dei beneficiari, comprensivo delle riammissioni per un totale pari a Euro 7.670,50 per ciascun beneficiario (art. 1) nonché, relativamente al precedente elenco ammessi (art. 2 con relativo Allegato A) per l'ulteriore somma, in integrazione, di euro 3.786,50 ciascuno di cui al DM 480 del 26 ottobre 2020, per un totale lordo di 4.861.866,00 euro; **c)** Decreto di assegnazione e riammissione Spettacolo viaggiante DDG del 12.11.2020 in riferimento al D.M. 28 aprile 2020 n. 211, nella versione da ultimo modificata il 30 novembre 2020 oggetto di integrazione di pubblicazione in data 31 dicembre 2020; **d)** Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020, pubblicato in data 1 dicembre 2020; nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020.
- **PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON I MOTIVI AGGIUNTI, previa istanza cautelare**: **a)** D.M. n. 559, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 3 dicembre 2020 *“Riparto quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante”*, nella misura in cui richiama l'Avviso pubblico concernente *“Fondo emergenza Covid 2020- Spettacolo viaggiante”* di cui al Decreto del Direttore Generale Spettacolo rep. n. 892 del 28 maggio 2020; **b)** nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in ordine

all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020.

- **SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE:** **I)** Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la violazione degli artt. 89 e 183, comma 11-quater del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27. In particolare, si contesta l'operato della Direzione generale Spettacolo, in quanto avrebbe disatteso quanto disposto dal D.M. 480/2020, che ha stanziato ulteriori risorse in favore dello spettacolo viaggiante, ed ha provveduto all'assegnazione di tali ulteriori risorse in favore degli stessi soggetti ammessi ai sensi del D.M. 28 aprile 2020, n. 211 e dell'avviso pubblico n. 892 del 28 maggio 2020, senza prevedere una nuova selezione che consentisse la partecipazione dei soggetti che non avevano all'epoca presentato domanda di contributo.
II) Con il secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione della *par condicio*, asserendo che l'amministrazione avrebbe mutato, nel corso dell'istruttoria, i criteri di ammissione in riferimento alla regolarità contributiva, creando uno svantaggio in capo ai soggetti che hanno fatto affidamento sugli originari criteri di ammissione, e che, hanno rinunciato, come i ricorrenti, a presentare domanda di contributo. In particolare, tale disparità emergerebbe nel momento in cui l'amministrazione ha concesso ai soggetti che hanno presentato domanda di regolarizzare, nel corso dell'istruttoria, la propria posizione contributiva; ciò a discapito di tutti coloro che non erano regolari con i contributi al momento della presentazione della domanda.
III) Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione del giusto procedimento, della motivazione e del contrasto con gli esiti dell'istruttoria e dell'integrazione dell'efficacia, contestando la mancanza di apertura di nuovi bandi a favore di soggetti rimasti esclusi. Sempre con il terzo motivo di censura, i ricorrenti contestano l'utilizzo esclusivo della piattaforma on-line per la presentazione della domanda.
- **SUNTO DEI MOTIVI DEI MOTIVI AGGIUNTI:** **I)** Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti contestano la violazione degli artt. 89 e 183, comma 11-quater del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché eccepiscono il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione della *par condicio* e violazione dell'art. 107 TFUE, anche alla luce delle previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid 19*", cd. Temporary Framework", che prevede un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. In particolare, si contesta che il D.M. del 3 dicembre 2020 n. 559 destina le nuove risorse ai medesimi soggetti che hanno partecipato all'Avviso 28 maggio 2020, i cui termini sono ampiamente scaduti, e impedisce a coloro che all'epoca non hanno presentato domanda, di accedere ai nuovi benefici. Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, detta misura, lungi dal potenziare la portata del sostegno al settore dello spettacolo viaggiante, perpetua l'ennesima violazione della *par condicio* tra categorie di soggetti, operanti nello stesso settore, con innegabili effetti distorsivi della concorrenza.
II) Con il secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità delle erogazioni, in quanto effettuate in violazione del D.M. 28 aprile 2020, nonché la violazione della *par condicio* in ragione del mutamento dei requisiti di partecipazione.
- **CONTROINTERESSATI:** i soggetti che hanno ricevuto ovvero stanno ricevendo i contributi di cui al D.M. 28 aprile 2020 e alle successive integrazioni di cui al D.M. 480/2020 e D.M. 559/2020, come indicati nell'elenco allegato.
- La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata e viene effettuata in esecuzione di espressa ordinanza n. 978/2021 del 17.02.2021, Tar Lazio, Roma, Sez. II Q, al fine di conseguire la

conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, in quanto l'accoglimento del ricorso potrebbe comportare l'obbligo, per i soggetti beneficiari controinteressati, di restituire il contributo già percepito.

- Si allegano Ricorso e motivi aggiunti, ordinanza del Tar Lazio, n. 978/2020, nonché elenco dei soggetti beneficiari del contributo.